



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-45/20 e C-46/20, 14 ottobre 2021, ECLI:EU:C:2021:852	E contro Finanzamt N (causa C-45/20), e Z contro Finanzamt G (causa C-46/20),	Ottava	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza	/	/	Neutralità dell'IVA – Certezza del diritto – Equivalenza – Proporzionalità	IVA - Diritto alla detrazione - Decadenza del diritto - Bene immobile - Destinazione d'uso - Dichiarazione

**Classificazione**

Diritto secondario - Imposte indirette

**Questione pregiudiziale**

(1) Se la normativa europea osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nei casi in cui esiste un diritto di scelta di destinazione al momento dell'acquisto di un bene, sia escluso il diritto a detrazione, qualora, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'Iva, non sia stata comunicata alcuna decisione sulla destinazione del bene, riconoscibile dalle autorità tributarie; (2) Se la normativa europea osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale si considera o si presume che esista una destinazione a fini privati, in assenza di indizi (sufficienti) per ravvisare una destinazione all'impresa».

**Dispositivo**

Qualora un soggetto passivo abbia il diritto di decidere di destinare un bene al patrimonio della sua impresa e, al più tardi alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul volume d'affari, l'amministrazione fiscale nazionale competente non sia stata messa in condizione di accertare una siffatta destinazione di tale bene mediante una decisione esplicita o indizi sufficienti, essa può negare il diritto a detrazione dell'iva relativo a detto bene considerando che è stato destinato al patrimonio privato del soggetto passivo, salvo che le modalità giuridiche concrete secondo cui tale facoltà può essere attuata rivelino che quest'ultima non è conforme al principio di proporzionalità

**Nota redazionale**

La sentenza trae origine da un rinvio pregiudiziale in materia di imposta sul valore aggiunto. I fatti di causa vedono un contribuente, in specie una "persona fisica" attiva nel settore del montaggio di ponteggi, affidare nel 2014 ad uno studio di architetti la realizzazione di planimetrie relative alla costruzione di una casa unifamiliare. Detto immobile avrebbe ospitato al piano terra un locale adibito ad uso "ufficio", grande all'incirca un terzo della metratura totale della casa. Le fatture relative alla costruzione della casa sono state emesse negli anni 2014 e 2015, mentre il relativo diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte è stato esercitato nella dichiarazione riferita al 2105, pervenuta all'ufficio delle imposte competente nel 2016. Esso era contestato sulla base della circostanza che la destinazione del bene interessato al patrimonio dell'impresa era avvenuta dopo il 31 maggio 2016, data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2015. Approdata la questione dinanzi al Giudice del rinvio (Corte tributaria federale di Germania), questo riteneva opportuno chiedere alla Corte di Giustizia se: (i) nei casi in cui esiste un diritto di scelta di destinazione al momento dell'acquisto di un bene, sia escluso il diritto a detrazione, qualora, alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dell'Iva, non sia stata comunicata alcuna decisione su tale destinazione del bene; (ii) se si possa presumere che esista una destinazione a fini privati, in assenza di indizi (sufficienti) per ravvisare una destinazione all'impresa. I Giudici europei hanno trattato i quesiti congiuntamente ed hanno iniziato a sviluppare il loro ragionamento ricordando che il diritto dei soggetti passivi a detrarre l'Iva versata a monte per i beni acquistati e i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'imposta. In generale, se una dichiarazione inequivocabile ed espressa dell'intenzione di destinare un bene ad un uso per finalità di carattere economico al momento del suo acquisto può essere sufficiente per concludere che il bene è stato acquistato dal soggetto passivo che agisce in quanto tale, l'assenza di una dichiarazione del genere non esclude che un'intenzione siffatta possa risultare in modo implicito (sentenza del 25 luglio 2018, Gmina Ryjewo, C-140/17, EU:C:2018:595, punto 47). Inoltre, i Giudici europei ritengono che sia di per sé irrilevante che il bene interessato non sia stato da subito utilizzato per operazioni imponibili, dal momento che l'uso che si fa del bene determina solo l'entità della detrazione iniziale o della eventuale rettifica successiva, ma non l'insorgenza del diritto alla detrazione. Per quanto riguarda l'applicazione pratica, poi, quando un soggetto passivo detrae in dichiarazione gli importi dovuti a titolo dell'Iva al momento dell'acquisto di un bene, si ritiene che esso abbia destinato tale bene alla sua impresa (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 1991, Lennartz, C-97/90, EU:C:1991:315, punto 26). Per quanto concerne l'aspetto temporale, i Giudici affermano che sebbene il diritto a detrazione vada esercitato, in linea di principio, durante lo stesso periodo in cui esso è sorto, un soggetto passivo può essere autorizzato a operare la detrazione anche senza aver esercitato il proprio diritto nel periodo in cui tale diritto è sorto, purché siano rispettate talune condizioni e modalità fissate dalle normative nazionali (v. sentenza del 26 aprile 2018, Zabrus Siret, C-81/17, EU:C:2018:283, punto 37). Una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione qualora l'imposta sia versata appare infatti sproporzionata quando non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato. In conclusione, si deve quindi considerare, da un lato, la possibilità per le autorità nazionali di imporre a un soggetto passivo negligente sanzioni meno lesive del principio di neutralità rispetto al totale diniego del diritto a detrazione, quali sanzioni amministrative pecuniarie, e dall'altro il fatto che un termine la cui scadenza si collochi oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata adottata la decisione di destinazione non appare, prima facie, incompatibile con il rispetto del principio di certezza del diritto.